



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Così composta:

██	Presidente
██████████	Consigliere Relatore
████████████████	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di appello rgac 16 dell'anno 2022 vertente

TRA

██ (C.F. ██████████)

elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti ██████████ e ██████████
██████████ che la rappresentano e difendono per mandato in atti

APPELLANTE

E

██████████ (P. IVA ██████████)

elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti ██████████ e ██████████
██████████ che la rappresentano e difendono per mandato in atti

APPELLATA

OGGETTO: impugnazione sentenza 10545/2021 del Tribunale di Roma resa nel
procedimento r.g. 69740/2016 – intermediazione finanziaria –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo (rg 69740/2016) ██████ conveniva ██████ dinanzi al Tribunale di Roma e deduceva di aver sottoscritto con quest'ultima, il ventotto luglio 2006, un "Contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari" e un contratto *Interest Rate Collar Dilazionato 1562421*, composto a sua volta da due derivati: 1) la vendita da parte di ██████ alla banca di un prodotto *Interest Rate Floor* e 2) la contestuale vendita da parte della Banca ad ██████ di un prodotto *Interest Rate Cap*.

Era previsto nel "collar" un nozionale di riferimento di € 11.843.164,20 da ammortizzare ratealmente dal periodo dal trenta giugno 2006 al trenta giugno 2014; non erano previste somme a titolo di *Up-front*.

Alla scadenza le perdite erano state pari a € 1.012.590,87.

Si sosteneva che la banca non avesse accertato il grado di conoscenza dei prodotti finanziari dell'attrice (che si occupava di trasporto pubblico con capitale altrettanto pubblico e non aveva in precedenza sottoscritto derivati) in violazione dell'art. 31 Regolamento Consob 11522/1998.

Si precisava a tale proposito come fosse stata la stessa ██████ a proporre il derivato in relazione al rischio connesso al rialzo dei tassi di interesse, paventando il maggior costo di mutui a tasso fisso.

Si affermava come la funzione del derivato nel caso concreto, al contrario di quanto prospettato in origine da controparte, non fosse quella di copertura in quanto, testualmente:

"la soglia a partire dalla quale la Società avrebbe ottenuto la protezione ricercata contro il rischio di rialzo del tasso di interesse, vale a dire il 5,66%, era troppo elevata rispetto al livello dei tassi di mercato osservati alla data di stipula.....l'ipotesi che il tasso Euribor 3 mesi riconosciuto dalla Banca potesse superarlo risultava chiaramente improbabile e tale da causare un preordinato squilibrio a danno della Società. "

Si sosteneva inoltre la nullità del contratto allegando costi occulti illegittimi pari a €82.543,71.

Si deducevano poi ulteriori profili di nullità per mancata previsione della clausola di recesso entro sette giorni dalla sottoscrizione dell'accordo ex art. 30 TUF, per mancanza della causa

di copertura nonché per la violazione dell'art. 21 TUF che stabilisce il dovere per l'intermediario di tutelare l'investitore.

Si ribadiva la sussistenza di squilibrio iniziale, a danno dell'attrice, del Mark to Market senza versamento di somma a titolo up front per riportarlo a zero, la violazione del mandato ex art. 1711 c.c, la violazione dell'art. 26 lett. e) Reg. Consob 11522/98 e art. 35 del successivo reg. 11522/2007 che obbligava gli Istituti di credito, così come è imposto da principi di correttezza a qualsiasi venditore, di avere un'adequata conoscenza del prodotto offerto alla clientela e di fornire per i derivati specifiche informazioni anche nel corso del rapporto; si deduceva anche il dolo contrattuale e la vendita aliud pro alio e in subordine un inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione del contratto.

██████ chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle perdite pari appunto a €1.012.590,87 oltre accessori.

████████████████████ si costituiva, contestava la ricostruzione in fatto e in diritto operata dall'attrice, chiedeva il rigetto della domanda e in via subordinata la restituzione dei flussi attivi percepiti dalla cliente anche in via di compensazione.

Il Tribunale disponeva CTU e all'esito con sentenza 10545/2021 così statuiva:

"Dichiara la nullità del contratto di Interest Rate Collar Dilazionato 1562421 stipulato dall'odierna attrice il 28.7.2006 e, per l'effetto, condanna la ██████████ alla restituzione, in favore della ██████████, della somma di euro 1.012.617,89, oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;

- condanna la ██████████ S.p.A alla rifusione, in favore della ██████████, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 23.137,00 – di cui euro 1.713,00 per spese vive ed euro 21.424,00 per compensi professionali – oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

- pone in via definitiva a carico della ██████████ il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come già liquidato con separato decreto."

████████████████████ proponeva appello e concludeva chiedendo:

"in via principale nel merito, accogliere l'appello proposto dalla ██████████ avverso la sentenza impugnata, e per l'effetto, in riforma della stessa, rigettare per infondatezza le domande tutte proposte dalla ██████████ contro la Banca e condannare la medesima ██████████, in persona del legale rappresentante p.t. a restituire alla ██████████ gli importi corrisposti dalla stessa in esecuzione della sentenza impugnata, pari ad € 1.058.736,24, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi

legali dalla data del pagamento (2.07.2021) al soddisfo e oltre al maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., commisurato nell'applicazione su tale importo dal giorno del pagamento al saldo del tasso medio per le aperture di credito in conto corrente rilevato e pubblicato in G.U. ex art. 2 co. 1 L. 07.03.1996 n. 108, in considerazione dell'attività di erogazione del credito esercitata da ■■■.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio".

■■■■■ si costituiva e concludeva chiedendo:

"In via preliminare:

- rigettare l'impugnazione proposta da ■■■■■ per inammissibilità ex artt. 342 bis e ter cod. proc. civ. per tutti i motivi esposti nel paragrafo n. 4 del presente atto;

In via principale:

- rigettare l'impugnazione proposta da ■■■■■ e, in ogni caso, respingere tutte le domande ed istanze, anche istruttorie, formulate ex adverso stante l'infondatezza delle doglianze sia in fatto che in diritto per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare la condanna di ■■■■■ al pagamento in favore di ■■■■■ della "somma di euro 1.012.617,89, oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale" e alla rifusione "delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 23.137,00 – di cui euro 1.713,00 per spese vive ed euro 21.424,00 per compensi professionali – oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge" (cfr. pagina 23 sentenza impugnata).

In via incidentale e subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche di un solo motivo di impugnazione ex adverso proposto, accogliere le conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni come di seguito riportate:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza e previa ogni più opportuna pronuncia,

In via principale

1. accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'Accordo Quadro e del Collar Dilazionato 1562421 stipulati tra ■■■■■ e ■■■■■ per vizio di causa e per violazione di norme imperative, in particolare l'art. 1418 co 2 e 3 cod. civ. e art. 30 TUF, per le ragioni meglio descritte in atti, e/o annullare il contratto quadro e il contratto derivato sottoscritti tra le parti e in entrambi i casi, per l'effetto, condannare ■■■■■ al pagamento in favore dell'Attrice di euro 1.012.590,87 o, comunque, in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di una CTU, oltre a rivalutazioni e interessi;

In via subordinata

2. Accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 1711 cod. civ. dell'Accordo Quadro e del Collar Dilazionato 1562421 oggetto di causa e gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali,

precontrattuali ed extracontrattuali nonché –qualora i fatti dedotti in giudizio avessero rilevanza penale –ex artt.185 e 187c.p. ascrivibili alla Banca, per le violazioni ed i fatti esposti in atti;

3. per l'effetto, condannare [REDACTED] al pagamento in favore dell'Attrice di euro 1.012.590,870, comunque, in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di una CTU, oltre a rivalutazioni e interessi;

In via ulteriormente subordinata

4. accertare e dichiarare il grave inadempimento della Banca convenuta agli obblighi imposti dalle leggi di settore e in particolare alle disposizioni di cui al TUF e al Regolamento Consob 11522/98 e 16190/2007, e per l'effetto condannare [REDACTED] al pagamento in favore dell'Attrice di euro 1.012.590,87 o, comunque, in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di una CTU, oltre a rivalutazioni e interessi;

In estremo subordine

5. condannare la [REDACTED], per le ragioni esposte nel presente atto, alla refusione dei costi impliciti sostenuti da [REDACTED], pari ad euro 82.543,71 così come calcolati dalla Martingale Risk Italia S.r.l. o, comunque, in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazioni e interessi e dichiarare risolto il contratto derivato in essere, senza alcun costo per l'Attrice, per grave inadempimento della Banca.

In ogni caso

Condannare la [REDACTED] al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge"

La Corte all'esito dell'udienza del tredici aprile 2026, trattata in forma scritta come da decreto del cinque marzo 2026, riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è ammissibile in quanto sono stati specificamente impugnati i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado.

Primo motivo di appello

Erroneità ed infondatezza, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello giuridico, dell'affermazione secondo cui "il contratto, contrariamente a quanto proposto, non avesse effettivamente ed in concreto funzione di copertura".

Il Tribunale ha ritenuto non provata la funzione di copertura del rischio da parte del prodotto derivato in quanto insufficiente la documentazione prodotta (in particolare, riguardo al contratto di mutuo rispetto a cui detta copertura avrebbe dovuto operare, era stata prodotta solo la prima pagina di un documento inviato via fax e un prospetto di ammortamento); di conseguenza ha affermato che l'onere gravante sulla banca non fosse stato adempiuto.

Non era stata quindi provata, secondo il Giudice, la corrispondenza del valore nozionale del COLLAR col valore nominale del finanziamento per tutta la durata dello stesso.

L'appellante afferma che il Tribunale avrebbe errato in quanto avrebbe

"trascurato quanto riferito dal CTU all'esito delle indagini effettuate nelle operazioni peritali, da cui si evidenzia un suo convincimento sulla funzione di copertura;.... trascurato le dichiarazioni reperibili nei bilanci ■■■■, sulla medesima funzione di copertura; ...trascurato il fatto che le difese avversarie non avessero specificamente dedotto la mancanza di un debito sottostante omogeneo al derivato, contestando più che altro la sua convenienza".

Non sarebbe poi, secondo l'appellante,

"desumibile da alcuna norma primaria ovvero secondaria, che l'onere di provare che il derivato avesse finalità di copertura e, quindi, di produrre in atti la relativa documentazione a sostegno, incomba sull'intermediario".

Detto secondo profilo di doglianza è infondato in quanto, trattandosi applicazione di norme imperative, comunque la prova della legittimità del contratto, sotto l'aspetto qui considerato, è a carico della banca.

E' invece fondato il motivo di doglianza con riferimento agli altri aspetti anche se la sentenza deve essere confermata sulla base delle valutazioni che seguono.

La stessa appellata a tale proposito nell'atto di citazione in primo grado non ha contestato il fatto che formalmente il contratto avesse funzione di copertura rispetto a un finanziamento descritto proprio dall'attrice nel suddetto atto introduttivo come *"soggetto ad ammortamento pari originariamente a € 11.843.164,20, data iniziale 30 giugno 2006 e scadenza finale 30 giugno 2014"*.

Nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 l'appellata ha poi affermato:

*"Per tentare di recuperare credibilità ■■■■ vorrebbe farci credere, attraverso una tabella, che le perdite provocate dal derivato sarebbero state compensate dai risparmi sul **mutuo sottostante**. Ma anche qui in realtà non dimostra nulla. La tabella infatti illustra il costo medio sostenuto sommando i differenziali del derivato agli **interessi pagati sul sottostante**. Non fornisce invece alcuna evidenza sulla presunta "compensazione" tra*

*perdite generate dal derivato e risparmi in quota interessi ottenuti sul **debito sottostante**....In realtà la discesa dei tassi comporterà sì una diminuzione degli oneri **sul mutuo** ma questa diminuzione rappresenta solo una parte delle perdite generate dal derivato. Infatti, come dimostra la tabella che segue, il derivato comporterà perdite molto superiori ai risparmi **in linea interessi sul sottostante**...."*

Non solo: in detta memoria sono incluse tabelle di raffronto "tra perdite causate dal derivato e risparmio sulle quote interessi del mutuo sottostante" ove sono analiticamente elencate tutte le rate del mutuo concretamente dovute e detto finanziamento è indicato anche numericamente (finanziamento 31631) con un piano di ammortamento del tutto coincidente con quello utilizzato dal CTU e con quello stampato in calce al contratto i.r.s. oggetto di causa.

Anche il CTU a tale proposito ha affermato la piena corrispondenza tra il valore nozionale del derivato e il valore nominale del suddetto mutuo sulla base della documentazione prodotta a supporto dalla banca .

Secondo motivo di appello

Erroneità ed infondatezza, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello giuridico, dell'affermazione secondo cui "sulla scorta degli accertamenti svolti dal C.T.U., alla ■■■■ va riconosciuto, a titolo di indebito, il complessivo importo di euro 1.012.617,89. Tali somme possono essere agevolmente individuate alla luce della produzione da parte dell'attrice delle contabili bancarie che la convenuta le ha inviato in occasione della scadenza di ciascuna cedola trimestrale del derivato oggetto di causa, addebitate sul conto n. 7800 - 30030 intestato alla società (cfr. doc. 15 fasc. attoreo)".

L'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe accolto la domanda di ripetizione non avendo l'appellata provato di aver effettivamente versato gli importi; non sarebbero all'uopo sufficienti le sole note, depositate in atti, con cui ■■■■ ha periodicamente contabilizzato le somme dovute.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che la contestazione sull'esistenza di un fatto costitutivo del diritto costituisce una mera difesa.

L'intervenuto pagamento costituisce a tale proposito proprio uno dei fatti costitutivi del diritto alla ripetizione di indebito in quanto, ovviamente, non vi può essere condanna alla restituzione di quanto non effettivamente erogato, potendo al più, in tal caso, essere emessa una pronuncia di mero accertamento della non debenza della somma.

La contestazione del pagamento costituisce quindi una mera difesa per cui, in linea generale, non è soggetta a preclusioni; il principio deve tuttavia essere correlato con il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. e con le preclusioni stabilite dal codice di rito nel caso, quale quello di specie, in cui l'attrice nell'atto di citazione aveva allegato di aver erogato le somme e per questo aveva chiesto la condanna della banca alla restituzione.

A pag. 2 dell'atto di citazione, infatti, era stato affermato : "

*L'attrice ...inviava a ■■■ una formale lettera di messa in mora nella quale venivano illustrate le suddette irregolarità (Doc. 4), chiedendo all'odierna convenuta di **restituire** l'importo complessivo di € 1.012.590,87 a titolo di rimborso delle perdite subite dall'Attrice ".*

Il doc. 4 menzionato tra parentesi, ossia la messa in mora ricevuta da ■■■, conteneva l'indicazione secondo cui "**I pagamenti** tra le Parti avvenivano con cadenza trimestrale" e ciò è in linea con le cedole prodotte in atti.

Nel caso di specie peraltro nella memoria di costituzione di primo grado ■■■ ha omissso di contestare che l'attrice avesse effettivamente erogato le somme di cui era stata chiesta la ripetizione, limitandosi sul punto a dedurre, testualmente :

"Controparte chiede del tutto genericamente che per l'effetto dell'accoglimento delle domande che precedono, ■■■ sia condannata al pagamento della somma di € 1.012.590,87, oltre a rivalutazioni e interessi, ovvero alla refusione dei costi impliciti quantificati in € 82.543,71.

La pretesa è evidentemente infondata.

Innanzitutto, come sopra rilevato, non sussistono le condizioni per dichiarare la nullità del contratto; pertanto alcun indebito risulta essersi verificato.

In secondo luogo alcun inadempimento è addebitabile alla Banca in relazione all'operazione de qua....."

Nelle successive memorie difensive non vi è alcuna modifica o integrazione sul punto.

Solo per la prima volta in comparsa conclusionale e quindi del tutto tardivamente ■■■ ha effettuato detta integrazione ripetendo pedissequamente quanto indicato in comparsa di risposta e in più aggiungendo la contestazione riguardo all'effettività del pagamento.

Testualmente:

"Controparte chiede del tutto genericamente che per l'effetto dell'accoglimento delle domande che precedono, ■■■ sia condannata al pagamento della somma di € 1.012.590,87, oltre a rivalutazioni e interessi, ovvero alla refusione dei costi impliciti quantificati in € 82.543,71.

La pretesa è evidentemente infondata.

In primo luogo non risulta dimostrato l'indebito richiesto in ripetizione.

La documentazione depositata in atti dalla controparte (cfr. doc. 15 ■■■) non appare infatti idonea a dar prova dell'effettivo pagamento in quanto si sostanzia esclusivamente in avvisi di addebito e non in e/c idonei a dar prova dell'effettivo pagamento effettuato su un conto con saldo attivo e capiente. La documentazione depositata in atti dalla controparte (cfr. doc. 15 ■■■) non appare infatti idonea a dar prova dell'effettivo pagamento in quanto si sostanzia esclusivamente in avvisi di addebito e non in e/c idonei a dar prova dell'effettivo pagamento effettuato su un conto con saldo attivo e capiente.

Sul punto cfr. la recente sentenza del Tribunale di Roma n. 4658 del 03.03.2020....Inoltre, come sopra rilevato, non sussistono le condizioni per dichiarare la nullità del contratto; pertanto alcun indebito risulta essersi verificato.

In secondo luogo alcun inadempimento è addebitabile alla Banca in relazione all'operazione de qua....."

Come affermato a tale proposito condivisibilmente da Cass. 14711/2025

"la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva".

Del tutto correttamente pertanto, attesa la tardività suddetta, il Tribunale ha considerato pacifico l'intervenuto effettivo pagamento tanto più, osserva la Corte meramente ad abundantiam, che l'andamento del conto corrente di addebito, la sua chiusura o meno all'epoca dell'instaurazione del giudizio, l'eventuale saldo finale erano tutte circostanze perfettamente alla portata della banca appellante sin dalla data di notifica dell'atto di citazione trattandosi di conto all'epoca in essere presso una sua filiale.

L'accoglimento del primo motivo di appello comporta il necessario esame delle questioni sollevate in primo grado da ■■■, non valutate nella sentenza impugnata per assorbimento e ribadite analiticamente e tempestivamente dall'appellata ex art. 346 c.p.c..

"nullità del contratto sottoscritto da ■■■ ex art. 1418 co. ii cod. civ. per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale ovvero per non meritevolezza degli interessi tutelati ai sensi dell'art. 1322 cod. civ.: irrazionalità dell'alea contrattuale e mancata indicazione del mark to market, dei costi impliciti e degli scenari probabilistici"

L'appellante, per quanto rileva in questa sede, ribadisce quindi anche la nullità del derivato per mancata indicazione dei costi impliciti e mancato pagamento dell'up front al momento di stipula del collar.

Il riferimento è in particolare al valore mark to market iniziale che è indicato nel contratto come equivalente per cui non sono stati pagati costi upfront, tanto che alla voce commissioni nulla è indicato.

L'argomentazione è fondata.

Come hanno ritenuto le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di *interest rate swap*, occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario e investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi. Accordo che non si può limitare al *mark to market*, ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato a una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto o un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (cfr. Cass. civ., S.U., 12.5.2020, n. 8770, e quindi, più di recente, Cass. civ., Sez. I, ord. 17.2.2025, n. 4076).

Nel caso in esame la Banca odierna appellante non ha fornito la prova dell'indicazione di un mark to market veritiero; quello iniziale infatti, come risulta chiaramente dai conteggi operati dal CTU non era "par" ma era a svantaggio del cliente; non è stata poi versata dalla banca alcuna somma per colmare detto squilibrio (dato non contestato e comunque riscontrabile anche dall'indicazione "zero" alla voce commissioni) .

Nella relazione peritale integrativa è stata quantificata la differenza articolatamente e condivisibilmente come segue :

"Quantificazione del MtM iniziale del contratto per cui è causa.

Una volta riscontrato che entrambi i consulenti hanno utilizzato il data-provider Bloomberg, al fine di determinare il MtM e di conseguenza i costi impliciti.

*Tuttavia, i conteggi proposti si differenziano nella metodologia, in quanto il CT di ■■■■ calcola la differenza tra i pagamenti imputabili alle parti nelle ipotesi contrattuali (subordinate all'andamento dell'Euribor), mentre il CT di B.N.L. fonda il proprio calcolo sui tassi delle opzioni CAP e FLOOR e Spread, ma senza subordinare i pagamenti delle parti all'andamento dell'Euribor. ... pur nella differente metodologia applicata, i conteggi delle parti sono matematicamente corretti e fondati sulla medesima piattaforma. Tuttavia il C.T.U. non può che considerare il calcolo operato dal consulente di ■■■■ più congruente rispetto al quesito posto, in quanto contempla tutte le casistiche e condizioni previste dal contratto. Pertanto, a parere del C.T.U. il valore del MtM viene quantificato in Euro 82.924,19 **Inoltre si evidenzia che il valore del MtM calcolato da B.N.L. ammonta a Euro 72.457,28, inferiore di "soli" Euro 10.466,91 rispetto a quello sopra determinato".***

Come indicato a tale proposito in motivazione da Cass. 417/2025 e 7368/2024 richiamando la pronuncia delle SS.UU. 8770/2020 con principio cui il Collegio si attiene:

"L'importanza dei costi impliciti nasce... dal fatto che l'occultamento del reale valore dello strumento finanziario è stato alternativamente considerato, nelle diverse prospettive ricostruttive che hanno trovato espressione in dottrina e in giurisprudenza, ora come un risultato non coerente con la causa del contratto, ora, come una condizione che rende indeterminabile l'oggetto di questo, ora come un inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi nei confronti dell'investitore: sicché la presenza dei detti costi potrebbe alternativamente rilevare sul piano genetico, determinando la nullità del contratto, oppure sulla dinamica attuativa del rapporto obbligatorio, traducendosi nella mancata osservanza, da parte dell'intermediario, dell'obbligo, posto dall'art. 23, lett. a), t.u.f., di «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse del cliente»: con conseguente applicazione dell'apparato rimediario operante per il caso di inadempimento.

2.4. — Una risposta, quanto al rimedio approntato dall'ordinamento a fronte del deficit informativo quanto ai costi impliciti e, più in generale, quanto ai contorni dell'alea che si correla ai flussi di pagamento propri dello swap, è stata in tempi relativamente recenti fornita, come è noto, dalle Sezioni Unite di questa Corte. Queste hanno precisato che, in tema di interest rate swap, occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi: accordo che investe il mark to market, ossia il costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma che deve estendersi agli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (così Cass. Sez. U. 12 maggio 2020, n. 8770)....".

Le altre questioni ribadite ex art. 346 c.p.c. e riportate nelle conclusioni dell'appellata in subordine sono assorbite.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 (introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto; sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.

Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare

"In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno."

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma con diversa motivazione la sentenza impugnata.

Condanna [REDACTED] a pagare a [REDACTED] le spese del presente grado liquidate in complessivi € 18.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.

Si dà atto della sussistenza a carico di [REDACTED] dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 fatti salvi gli accertamenti successivi riguardanti l'effettiva debenza del contributo unificato iniziale demandati all'amministrazione giudiziaria.

Roma, tredici aprile 2026

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

[REDACTED]

IL PRESIDENTE

[REDACTED]